

Sentenza n. 109 del 3 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.776 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pierantozzi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Goito n.2, presso lo studio dell'avv. Sergio Novelli;

contro

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- di \*\*\*, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Santori e per legge domiciliata presso la Segreteria del Tribunale,

- di SEGHETTI Pietro e MERCURI Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di proclamazione degli eletti redatto dall'Ufficio elettorale centrale il 22.6.2004 a seguito della consultazione elettorale svolta il 12 ed il 13.6.2004 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, nella parte in cui assegna al ricorrente la 13<sup>a</sup> posizione nella graduatoria dei candidati della lista n.11 “Alleanza Nazionale” e nella parte in cui dichiarava eletto il 24° consigliere per il raggruppamento di liste collegate al candidato Sindaco eletto, \*\*\*, assegnandolo alla lista n.15 “Forza Italia”, anziché alla lista n.11 “Alleanza nazionale”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Castelli Guido, in sostituzione dell'avv. Pierantozzi per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

I.- Il Collegio considera, preliminarmente, che la difesa di \*\*\* ha eccepito la nullità della notifica del ricorso in esame, perché non effettuata nei confronti del legale rappresentante del Comune di Ascoli Piceno - Ufficio elettorale centrale, e perché è erronea l'individuazione del destinatario, essendo indicati come unica controparte sia il Comune che l'Ufficio elettorale centrale, sebbene il secondo non appartenga all'assetto organizzativo del primo e potendo anche sussistere tra i due soggetti un conflitto di interesse.

L'eccezione è infondata, in quanto il ricorso è stato notificato "al Comune di Ascoli Piceno in persona del Sindaco p.t. – Ufficio elettorale centrale (...)": il legale rappresentante del Comune è stato, dunque, espressamente indicato, mentre l'ulteriore menzione dell'Ufficio centrale elettorale è irrilevante, proprio perché si tratta di organo dello Stato che non è parte necessaria nel giudizio.

II.- \*\*\* ha proposto il ricorso in epigrafe indicato nella sua qualità di consigliere candidato e non eletto nella lista AN e non in qualità di elettore del Comune di Ascoli Piceno: l'interesse sostanziale che si intende tutelare è, quindi, quello derivante dalla sua mancata elezione e non quello della legittimità, in generale, del procedimento elettorale.

Tanto premesso, si deve, però, rilevare, che nel ricorso sono state, in realtà, effettuate due distinte impugnazioni del risultato elettorale complessivamente accertato dall'Ufficio centrale elettorale ed alternativamente idonee, in astratto, ad assicurare la suindicata tutela,

cioè:

- a) l'annullamento dell'attribuzione dell'ottavo consigliere (\*\*\*) alla lista n.15 (Forza Italia) con conseguente attribuzione di un consigliere in più alla lista n.11 (AN) ed elezione a consigliere comunale del ricorrente in luogo, appunto, dell'ottavo consigliere eletto nella lista n.15, tenuto conto delle dimissioni e surroghe intervenute per la lista AN alla data dell'iniziale deposito del ricorso;
- b) l'annullamento della cifra individuale attribuitagli nell'ambito della lista di appartenenza (AN), con conseguente attribuzione di n.30 voti in più di preferenza, idonei a collocarlo, anche in questo caso, in posizione utile per l'elezione a consigliere comunale.

Di conseguenza, proprio perché le impugnazioni proposte sono distinte, era necessario notificare il ricorso ad almeno un soggetto "rispettivamente" controinteressato, potendosi notoriamente solo in tal caso disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali e rispettivi controinteressati.

Orbene, con l'impugnazione dell'attribuzione dell'ottavo consigliere alla lista n.15 (FI) in luogo di un consigliere in più alla lista n.11 (AN) è evidente che l'unico ed effettivo controinteressato è l'ottavo consigliere eletto nella lista n.15 (FI), proprio perché è la sua elezione che dovrebbe essere annullata.

Il ricorso non è stato, però, notificato all'ottavo consigliere eletto (\*\*\*) né, comunque, agli altri consiglieri eletti nell'ambito della lista stessa n.15 (FI), ma a \*\*\* che, dal verbale dell'Ufficio elettorale centrale risulta, però, la seconda dei non eletti nella lista di che trattasi, né dagli atti di causa risulta, né è stato dedotto, che la stessa, alla data della notifica del ricorso, fosse già eletta in sostituzione dell'ottavo consigliere assegnato alla lista n.15 (FI).

La prima impugnazione risulta, quindi, inammissibile ai sensi dell'art.21 della legge n.1034/1971 per mancata notifica ad almeno un effettivo controinteressato e, di

conseguenza, va assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto da \*\*\*.

Per l'altra impugnazione, cioè la mancata attribuzione di n.30 preferenze in più, il ricorso risulta notificato ad un solo candidato che in graduatoria precede il ricorrente (\*\*\*) e non a quelli ulteriormente meglio collocati.

L'impugnazione è, dunque, ammissibile: tuttavia, prima di accertare la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri consiglieri eletti nella lista AN e che sarebbero superati con l'eventuale aumento della cifra individuale del ricorrente a causa delle rivendicate preferenze, è opportuno esaminare i relativi motivi di gravame, tenuto conto della documentazione acquisita a seguito della disposta istruttoria.

E' stato dedotto che la mancata attribuzione di ulteriori n.30 preferenze è dovuta all'illegittimo annullamento:

- 1) di due preferenze nella sezione n.19, perché l'elettore aveva tracciato un segno di croce sul nome di un candidato Sindaco e sul simbolo di AN ed espresso la preferenza in favore del ricorrente: il Presidente di seggio ha, invece, ritenuto valido il solo voto espresso a favore del candidato Sindaco;
- 2) di quattro preferenze nella sezione n.14, perché l'elettore, dopo aver espresso la preferenza per il ricorrente accanto al contrassegno di AN, non ha segnato il simbolo di AN ed il Presidente ha considerato nulla la preferenza;
- 3) di cinque preferenze nella sezione n.9, di tre preferenze nella sezione n.10 e di due preferenze nella sezione n.11, perché l'elettore ha scritto il cognome del ricorrente a fianco di un altro contrassegno di lista che, tuttavia, non risultava barrato;
- 4) di nove preferenze nella sezione n.45, perché l'elettore ha barrato il simbolo di AN ed espresso la preferenza per il ricorrente, segnando anche il simbolo di altra lista;
- 5) di tre preferenze nella sezione n.12 perché l'elettore ha scritto in modo leggermente errato il suo cognome.

Orbene, dalla documentazione acquisita a seguito dell'istruttoria, tutti i suindicati gravami sono infondati, dal momento che dai verbali delle sezioni nn.19-14-9-10-11-45-12 non risulta alcun voto di preferenza contestato e non assegnato, né risultano preferenze considerate nulle.

E' stato, infine, dedotto che due preferenze sarebbero state illegittimamente annullate nella sezione n.18, anche in questo caso perché l'elettore ha scritto in modo leggermente errato il cognome del ricorrente: in effetti, dal verbale della sezione risultano quattro preferenze annullate per la lista AN.

Tuttavia, considerato che il candidato \*\*\* che immediatamente precede il ricorrente ha una cifra individuale di 5.364, il gravame è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la posizione in graduatoria del ricorrente non muterebbe anche con l'aggiunta di queste due preferenze, dal momento che la sua cifra elettorale di 5359 diventerebbe 5.361, ancora inferiore a quella di \*\*\* e tanto si verificherebbe anche se tutti e quattro i voti di preferenza annullati nella sezione per la lista AN fossero attribuiti al ricorrente.

La seconda impugnativa in esame è, dunque, nel suo complesso in parte infondata ed in parte inammissibile, così che neppure è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio e considerato che la prima impugnazione risulta inammissibile, l'intero ricorso deve essere in parte respinto in quanto infondato ed in parte dichiarato inammissibile.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”